

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 459/2001 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 6 luglio 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002.
- (3) L'approvazione del suddetto protocollo risponde all'interesse della Comunità.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo

della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- navi adibite alla pesca di gamberetti
 - Spagna: 6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, 22 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Spagna: 1 650 tsl al mese in media annua,
 - Portogallo: 1 000 tsl al mese in media annua,
 - Italia: 650 tsl al mese in media annua,
 - Grecia: 450 tsl al mese in media annua,
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
 - Francia: 7 unità,
 - Spagna: 11 unità,
- pescherecci con palangari di superficie:
 - Portogallo: 5 unità,
 - Spagna: 20 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Irlanda: 2 unità.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

⁽¹⁾ Proposta del 23 novembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 1° febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.